

N. 3575

## **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2012

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012

## INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	<b>»</b>	5
Analisi tecnico-normativa	<b>»</b>	7
Disegno di legge	<b>»</b>	12
Testo del decreto-legge	<b>»</b>	13

Onorevoli Senatori. – Le disposizioni del presente decreto-legge intervengono sulle procedure di finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.

Tale norma, ai commi da 7 a 13, ha introdotto una speciale procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati (di cui agli articoli 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2012, n. 130, e 24 agosto 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nonché dei tributi da versare dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

A tale fine, si è attribuita ai soggetti finanziatori la possibilità di contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti da garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro.

In sede di esame del decreto-legge n. 174 del 2012, attulmente in corso di conversione, ora all'esame del Senato (si veda A.S. 3570), la Camera dei deputati ha approvato emendamenti volti sostanzialmente a:

estendere l'ambito soggettivo di applicazione del finanziamento anche agli esercenti attività commerciali o agricole (indicati dal nuovo comma 7-bis del citato articolo 11 del decreto-legge n. 174), limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, per il pagamento dei tributi dovuti, dei contributi e dei premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 10 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonchè ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDes, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013; il tutto, previa integrazione della convenzione tra CDP ed ABI, già stipulata in data 5 ottobre 2012;

prevedere che le garanzie dello Stato – ed i criteri e le modalità di operatività delle stesse
saranno concesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 (nuovo comma 7, terzo periodo).

La nuova tempistica prevista dalla disposizione, per come emendata, espone l'intera operazione di finanziamento a rischio, atteso che se si dovesse attendere il completamento della procedura di conversione del suddetto decreto-legge:

 la convenzione integrativa tra CDP ed ABI, a cui dovranno aderire i soggetti finanziatori e sulla cui base verranno erogati i fi-

nanziamenti, non potrebbe essere sottoscritta prima del 10 dicembre 2012;

– conseguentemente residuerebbero solo 5 giorni lavorativi liberi per consentire alle banche di organizzare la procedura di erogazione dei finanziamenti alla nuova platea di contribuenti ammessi all'agevolazione.

Al fine, quindi, di rendere concretamente utilizzabile il set agevolativo sopra descritto a vantaggio della platea «allargata» di beneficiari, appare necessario un intervento in via d'urgenza, che integra il disposto dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012. Il nuovo articolato consentirebbe, infatti, alle banche di guadagnare i giorni lavorativi necessari per la messa a punto della procedura di finanziamento ai nuovi contribuenti ammessi.

L'articolato si compone di due articoli. L'articolo 1 è suddiviso in 4 commi, in particolare:

- il comma 1 esplicita la *ratio legis* dell'intervento in via d'urgenza, statuendo che le disposizioni del decreto operano al fine specifico di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, onde assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi anche ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;
- il comma 2, al fine di sedare dubbi emersi in sede di interpretazione e modifica della suddetta disposizione di cui al citato decreto-legge n. 174 del 2012, chiarisce innanzitutto che nella locuzione «titolari di reddito d'impresa» di cui al comma 7 dell'articolo 11 del predetto decreto-legge già rientrano i titolari di reddito d'impresa commerciale. L'enunciato prosegue indicando che il finanziamento di cui al predetto comma 7 può essere richiesto:
- a) dai titolari di reddito autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui al-

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se dotati dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, ovvero dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

- b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, e, D, E ed F della classificazione AeDes, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
- il comma 3, rinvia, quanto alle modalità per poter accedere al finanziamento, al comma 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, che indica la documentazione da presentare ai soggetti finanziatori; per i titolari di reddito di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole di cui al comma 2, lettera *a*), viene poi precisato che l'autodichiarazione, nella parte riguardante la «ripresa piena dell'attività» si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola mentre per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2, lettera *b*), è omessa;
- il comma 4 rinvia in ogni caso, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alle disposizioni di cui ai commi 7 ed 8, nonché da 10 a 12 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni del decreto-legge entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Tenuto conto del carattere di urgenza del provvedimento è stata autorizzata l'esenzione AIR.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni del presente decreto-legge sono volte ad assicurare la tempestiva applicazione della procedura di finanziamento agevolato per i contribuenti danneggiati dagli eventi sismici del mese di maggio 2012, di cui all'articolo 11 del decreto 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame estende la facoltà di richiedere il finanziamento agevolato di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 ai seguenti soggetti:

- *a)* titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, per il pagamento di tributi e contributi dovuti dal 1º giugno 2012 al 30 novembre 2012 nonché per gli altri importi dovuti dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (lettera *a*);
- b) titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, che risulti inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (lettera b).

Viene altresì precisato che i soggetti di cui alla lettera *a*), al fine di usufruire dell'agevolazione in esame, debbano possedere i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Con riferimento alle sole entrate tributarie, si stima che l'estensione della possibilità di accedere al finanziamento ai titolari di reddito di lavoro autonomo, in possesso dei requisiti richiesti, possa comportare un ammontare potenziale di nuovi finanziamenti di circa 331 milioni di euro, di cui 223 milioni per il periodo 1º giugno-30 novembre 2012 e 108 milioni per il periodo 1º dicembre 2012-30 giugno 2013 (29 milioni si riferiscono al mese di dicembre 2012).

Per quanto riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un'abitazione principale inagibile, si stima un ammontare complessivo di tributi dovuti nel periodo 16 dicembre 2012-30 giugno 2013 di circa 168 milioni di euro, di cui 22 milioni riferiti all'anno 2012.

Per l'intero periodo (1º giugno 2012-30 giugno 2013), pertanto, l'ammontare complessivo delle entrate tributarie cui corrispondono i potenziali finanziamenti, risulta quindi di 499 milioni di euro di cui 274 milioni di euro riguardanti l'anno 2012 e 225 milioni di euro riguardanti l'anno 2013.

Si precisa che tale quantificazione si riferisce alle sole entrate tributarie. Infatti, per quanto riguarda le minori entrate contributive e per premi assicurativi, i soggetti di cui alla lettera *a*) sono stati già prudenzialmente

considerati nella stima degli effetti del vigente articolo 11 del decretolegge n. 174 del 2012.

Si rappresenta, altresì, che anche gli importi relativi ai tributi e ai contributi e premi dovuti dagli esercenti attività agricole, sono stati già considerati nell'ambito degli effetti stimati per l'articolo 11 del decreto legge n. 174 del 2012.

Ciò premesso, si fa presente in ordine alla stima complessiva di 6 miliardi di euro – quantificata, in relazione al vigente articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, già prudenzialmente in mancanza di dati circa i soggetti effettivamente danneggiati – che, alla luce dei dati aggiornati, risulta sussistere un margine relativo ai contribuenti che, pur rientrando nelle categorie previste, non hanno i requisiti per l'accesso al finanziamento, non avendo subito danni.

Pertanto, il *plafond* di 6 miliardi risulta capiente: in relazione all'estensione dei soggetti che possono accedere al finanziamento, alla luce delle disposizioni che esplicitamente individuano altre categorie di beneficiari. Ciò posto, non si calcola alcun maggior onere per interessi, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 111, che consente di far fronte ad eventuali scostamenti dovuti a variazioni del tasso di interesse a valere sulle risorse di cui all'articolo di cui 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Analisi tecnico-normativa

#### PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della necessità e dell'urgenza, ha come obiettivo quello di assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del mese di maggio 2012 e interviene sulle procedure di finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e funzioni della protezione civile è disciplinato organicamente dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Rilevanti risultano, altresì, il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività della protezione civile, il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, per la disciplina ed il potenziamento dei compiti del Dipartimento della protezione civile ed il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Sempre a livello primario risulta, altresì, rilevante l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che contiene norme concernenti le funzioni del Capo del Dipartimento della protezione civile prima della dichiarazione dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda, infine, il conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il quadro normativo nazionale in materia di protezione civile è costituito dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo mira a completare e rendere attuabili disposizioni dettate dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della necessità e dell'urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo è compatibile con il riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità.

 Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo ha come obiettivo il completamento della normativa già dettata a livello primario in materia di procedure di finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012. Allo stato, pertanto, non è utilizzabile lo strumento della delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono stati presentati in Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento normativo in esame non presenta profili di difformità rispetto agli orientamenti della Corte costituzionale nella specifica materia della protezione civile.

## PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e non pregiudica le norme dettate da tale ordinamento in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Data l'eterogeneità dei sistemi istituzionali e delle esperienze di protezione civile negli altri Stati membri dell'Unione Europea, non si ravvisano linee prevalenti della regolamentazione nella materia in esame.

# PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento normativo non utilizza la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo in esame non prevede l'emanazione di successivi atti attuativi aventi natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2012.

Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### **EMANA**

### il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

- 1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la tempestività delle procedure del finanziamento di cui al predetto comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
- 2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7 del citato articolo 11:
- a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

- b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
- 3. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*).
- 4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché da 10 a 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 2012.

## **NAPOLITANO**

Monti - Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino